



[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] di causa, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

**Per parte convenuta:**

Affinché il Tribunale adito Voglia:

- confermare la sentenza n. 2665/2021, pubblicata in data 22/04/2021, emessa dal Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Sonia Emilia Giannelli e per l'effetto rigettare l'appello proposto;
- per la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite secondo la vigente normativa, oltre spese generali IVA e CPA.

**- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

[REDACTED] titolo di ripetizione di tutti gli importi indebitamente trattenuti dalla banca a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 982869 stipulato tra parti il 23.5.2007.

A tal fine, l'attore ha sostenuto che:

- le parti avevano stipulato in data 23.5.2007 il citato contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio che prevedeva, tra l'altro, il pagamento, da parte [REDACTED] di euro 3.531,24 a titolo di "commissioni di intermediazione creditizia" e di euro 1.712,90 a titolo di "costi assicurativi o di garanzia";
- il [REDACTED] estinto il contratto in via anticipata nel mese di giugno 2012, in corrispondenza della 60° rata rispetto alle 120 originariamente previste;
- a seguito dell'estinzione anticipata, parte attrice eccepiva di aver maturato il diritto alla restituzione, in virtù di n. 60 rate residue, dei seguenti importi non maturati o non goduti, tenuto conto di quanto eventualmente rimborsato in sede di estinzione anticipata:
  - € 1.765,62 per "Commissioni dell'intermediario finanziario mandante" ( $€ 3.531,24/120*60$ );
  - € 856,44 per "Costi assicurativi o di garanzia" ( $€ 1.712,90/120*60$ );per un totale di € 2.534,77 da cui sono già stati detratti euro 87,29 a titolo di "commissione bancaria - rimborso pro quota per estinzione anticipata".

- la banca non aveva rimborsato la quota delle commissioni e del premio relative al periodo non goduto.

La difesa dell'attore ha invocato, in merito al rimborso della quota delle commissioni, l'applicazione alla fattispecie dell'art. 125 comma 2 d.lgs. n. 385\1993, che, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito, riconosce al cliente il diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito. Quanto al rimborso della quota del premio assicurativo, la difesa dell'attore ha rilevato come, in caso di estinzione anticipata del contratto, il rischio assicurato cessa di esistere e il contratto assicurativo si scioglie automaticamente, con la conseguenza che la quota di premio relativa al periodo residuo rimane priva di causa e va restituita.

Si è costituita nel giudizio dinanzi al giudice di [REDACTED] l'infondatezza delle domande, in considerazione dell'inapplicabilità del disposto dell'art. 125 sexies TUB, come modificato dal d.lgs. n. 141/2010 per il principio di irretroattività e dell'applicazione alla fattispecie della previgente disciplina dell'art. 125 TUB in vigore al momento della stipula del contratto di finanziamento. In particolare, trattandosi di contratto concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB doveva escludersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dall'istituto di credito altrimenti si volerebbe il principio di irretroattività delle leggi. Peraltro le clausole che stabilivano la non rimborsabilità delle commissioni non godute a seguito di estinzione anticipata erano state approvata specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

[REDACTED]

Inoltre, tanto per la domanda di rimborso delle citate provvigioni del mediatore creditizio quanto per quella relativa al premio assicurativo, la banca ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. La banca, in conclusione, ha chiesto il rigetto delle domande proposte.

Con sentenza n. 2665 depositata in data 22 aprile 2021 il giudice di pace ha rigettato ogni domanda rilevando come il contratto di finanziamento fosse stato concluso nel 2007, quindi in data antecedente all'entrata in vigore dell'art. 125 *sexies* TUB come introdotto dal d.lgs. 141/2010. Il giudice di primo grado ha ritenuto non applicabile retroattivamente la normativa dell'art. 125 *sexies* tub. Al contempo, il giudice di primo grado ha escluso il carattere vessatorio ai sensi dell'art. 1341 e dell'art. 33 del codice di consumo della clausola contrattuale di rinuncia al rimborso atteso che nel caso in esame il diritto di recesso era stato esercitato da parte del consumatore e non del professionista.

Con impugnazione tempestivamente [REDACTED] la riforma della sentenza di primo grado, ritenendo che l'interpretazione fornita dal giudice di primo grado secondo cui non trovando applicazione l'art. 125 *sexies* TUB non vi sarebbe il diritto del consumatore a vedersi restituire i costi maturati e non goduti, si pone in contrasto con il diritto bancario e con i principi di correttezza e buona fede atteso che il cliente avrebbe l'obbligo in caso di estinzione anticipata di corrispondere alla banca tutti i costi anche quelli per attività non poste in essere con conseguente arricchimento della banca. In secondo luogo, la difesa di parte appellante ha richiamato la giurisprudenza europea in virtù della quale l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE va interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata, include tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla distinzione tra costi *up front* e *recurring* (CGUE 11 settembre 2019 nella causa C-383/2018 Lexitor), con conseguente ripetibilità, in proporzione, di tutti i costi corrisposti a titolo di commissioni, provvigioni, oneri vari e premi assicurativi. Ancora, l'appellante ha sostenuto l'erroneità della valutazione del primo giudice in merito al carattere vessatorio della clausola contrattuale avente ad oggetto l'esclusione del diritto alla ripetizione di alcuni costi del contratto di credito, atteso che tale clausola determina un significativo squilibrio dei diritti e obblighi a carico del consumatore.

Si è costituita in giudizio la Banca che ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto e ribadendo l'infondatezza delle domande proposte.

Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado la causa è stata ritenuta matura per la decisione e all'udienza del 15/12/2022, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Procedendo alla disamina del merito, l'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.

Quanto al motivo di impugnazione inerente all'individuazione della normativa applicabile e alla ripetibilità di tutti i costi anticipatamente sostenuti inerenti al contratto di finanziamento, a seguito dell'intervenuta estinzione anticipata da parte del signor [REDACTED] giudice ritiene che al contratto oggetto di lite vada applicata la disciplina di cui all'art. 125 T.U.B., attuativa della direttiva europea 87/102, successivamente abrogata dalla direttiva CE 48/2008 attuata, tra l'altro, con l'introduzione del nuovo art. 125-*sexies* T.U.B.

Tale ultimo articolo, prevede che «il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto», in attuazione dell'art 16 della direttiva 48/2008, la quale a sua volta prevede che «il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto», Tuttavia, l'art. 30 della medesima direttiva CE 48/2008 ('misure transitorie') espressamente prevede la non applicazione della disciplina più favorevole ivi contenuta «ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione».

Pertanto, essendo stato stipulato il contratto in discussione in data 23 maggio 2007 ed estinto in data giugno 2012, ed essendo stata adottata la misura nazionale di attuazione della direttiva CE 48/2008

con il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, al caso di specie dev'essere applicata la precedente disciplina. Precisamente, assumono rilievo la direttiva CE 87/102, il cui art. 8, prevedeva che «*il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito*» e l'art. 125, comma 2, T.U.B. che, dando attuazione alla normativa sovranazionale, prevedeva «*Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR*».

Atteso che il CICR non è mai intervenuto sul punto, nel caso di recesso, si è ritenuto che il richiamo normativo relativo alla «*equa riduzione del costo complessivo del credito*» potesse essere integrato con il riferimento all'art. 3 del D.M. del Tesoro 8 luglio 1992 in virtù del quale «*il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo*».

Ciò premesso sul piano normativo, si ritiene di condividere l'orientamento espresso, da ultimo, dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n.1565/2022 secondo cui «*tale essendo il quadro normativo di riferimento vigente all'epoca della conclusione del contratto di mutuo per cui è causa, pare evidente al collegio che, come ritenuto dal giudice di primo grado, sia da ritenere nulla la clausola di cui all'art. 1.2 del contratto che, per il caso di anticipata estinzione del prestito, prevedeva il diritto della mutuante a trattenere tutte le voci di costo, sopra indicate [nel caso esaminato dalla Corte commissioni bancarie/finanziarie, commissioni di intermediazione e premi assicurativi], addebitate in contratto alla mutuataria, ponendosi detta previsione negoziale in aperto contrasto con l'art. 125 TUB, norma questa da ritenersi imperativa, siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art. 127 TUB: non vi è dubbio, invero, che la predetta clausola negoziale sia diretta a produrre un effetto opposto a quello di consentire "un'equa riduzione del costo complessivo del credito" avuto di mira dal menzionato art. 125 TUB*».

Questa interpretazione è coerente con quella che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha adottato con riferimento alla materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento. Interpretazione che - involgendo l'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 che ha trovato applicazione nel nostro ordinamento con l'art.121, comma 1 lettera e) del TUB e con l'art.125 sexies TUB - sebbene riguardi norme non applicabili alla presente fattispecie, fornisce in ogni caso, idoneo parametro interpretativo anche dei principi da tenere presenti per l'accertamento della validità della clausola di irripetibilità.

Invero, la Corte di Giustizia europea ha affermato che «*l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*» (Corte Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. "Lexitor"). Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli *up front* e quelli *recurring*.

Come affermato dalla giurisprudenza che si condivide «*benchè [...] tale pronuncia sia intervenuta su una direttiva recepita nel nostro ordinamento con il citato art. 125 sexies TUB, che s'è già detto non essere applicabile alla fattispecie per cui è causa (per essere entrato in vigore successivamente alla stipula del contratto di finanziamento per cui è causa), tuttavia, da un lato, come sopra evidenziato, il "precedente" art. 125 TUB già avrebbe potuto condurre ad una riduzione di tutti i costi del finanziamento a prescindere dalla loro qualificazione in termini di costi recurring piuttosto che up front; da un altro lato, pare anche possibile ritenere che una tale interpretazione dell'art. 125 TUB, laddove prevede, per il caso di estinzione anticipata del finanziamento, il "diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito", sia ulteriormente confortata*

da tale pronuncia della Corte di Giustizia Europea con cui è stata sostanzialmente affermata la necessità di una restituzione proporzionale sia dei costi c.d. *up front* sia dei costi c.d. *recurring*, e, ciò, in base al principio per cui ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, deve intendersi per ciò solo ripartita sull'intera durata del contratto ed è perciò dovuta per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo» (Corte d'Appello di Milano sentenza 11/05/2022 n. 1565/2022; analogamente, Trib. Napoli, 24/01/2022 n. 743/2022).

È stato inoltre evidenziato come «[...] detta sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea possa ritenersi valida anche per disciplina precedente che, sostanzialmente, enunciava i medesimi principi in modo più generico [...] entrambe le direttive, tra loro connesse ed ispirate ai medesimi principi, hanno come obiettivo la più ampia protezione del consumatore. Pertanto, la ratio dell'interpretazione della normativa data dalla Corte di Giustizia, ancorata all'attuazione di un sistema di protezione "fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione", nonché finalizzata a rendere effettiva la tutela del consumatore si basa su una valutazione del contesto normativo europeo ricomprendente anche la precedente direttiva 87/102. Ne deriva che la valutazione espressa dalla Corte di Giustizia – che evidenzia come, al fine di evitare che la tutela del consumatore possa essere elusa attraverso particolari formulazioni dei contratti, debba reputarsi che "l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto...", dato che "...i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto" – sia valida anche per la normativa attuativa della direttiva 87/102 applicabile al caso di specie» (Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2022 n. 2162/2022).

Alla luce delle suddette considerazioni ed in applicazione dei principi enunciati, a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento in oggetto quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri *recurring*) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (oneri *up front*), a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore (parte appellante) ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito.

In particolare, l'art. 1.2 delle condizioni particolari prevedeva che, in caso di estinzione anticipata del prestito, non sarebbe stato rimborsato alcuno dei costi, commissioni, oneri e spese riconosciuti all'atto dell'erogazione e indicati nel successivo art. 7 e alle lettere a), b), c), d) e), f) di cui all'art. 1 del contratto. Conseguentemente, in caso di estinzione anticipata, il mutuatario avrebbe goduto esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto.

Si trattava dunque di una pattuizione avente ad oggetto la non ripetibilità dei costi relativi a commissioni bancarie (lett. a), alle provvigioni del mediatore creditizio (lettera b), agli oneri erariali (lettera c) e ai premi assicurativi (lettera e), da ritenersi nulla per violazione dell'art. 125 comma 2 TUB, *ratione temporis* applicabile.

Per ciò che riguarda il criterio da seguire ai fini di realizzare l'equa riduzione dei costi da riconoscersi al mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito, è del tutto condivisibile quello indicato dall'appellante, ossia il criterio di calcolo *pro rata temporis* richiamato costantemente dalla giurisprudenza dell'ABF e anche dalla giurisprudenza di merito, in virtù del quale l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci ripetibili viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.

assicurative e delle provvigioni dell'intermediario è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla banca, ritenendosi che la parte mutuante non possa sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio assicurativo e di provvigioni, che sono state imputate al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato tali somme a soggetti diversi.

La domanda proposta dal [REDACTED] in primo grado va qualificata come ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., poiché l'istante ha dedotto che è divenuto privo di causa il pagamento di somme a titolo di commissioni e per il premio assicurativo per il periodo in cui le rate di finanziamento avrebbero dovuto continuare ad esser pagate, ma non lo sono poi state perché il rapporto è stato estinto anticipatamente. Ebbene, nel caso di specie, il soggetto obbligato alla ripetizione di indebito deve ritenersi la Unicredit spa quale società cui è stato effettuato il pagamento; in questa prospettiva è stato affermato che «nel contratto di finanziamento stipulato tra le parti, la società mutuante [...] caricava le commissioni di intermediazione ed il premio assicurativo direttamente alla parte mutuataria che, pertanto, ne corrispondeva la somma anticipatamente insieme alle altre voci di spesa presenti nel contratto di cessione del quinto. Sicché deve ritenersi che i predetti costi fossero collegati alla concessione del credito e remunerativo della complessa operazione di credito [...] La correlazione e la corrispettività di tali spese all'erogazione del credito risulta evidente perché la spese di intermediazione e di assicurazione, della quale risulta beneficiaria la società finanziaria, sono richiamata nel contratto di finanziamento, al fine di porre a carico del mutuatario l'onere del pagamento degli oneri. Non di minore importanza a tale fine è il rilievo per cui, il contratto di finanziamento, prevedeva espressamente che, dal totale dovuto al mutuatario, sarebbe stato detratto il costo delle attività di intermediazione e delle polizze assicurative e la circostanza che il pagamento degli oneri è avvenuto in un'unica soluzione. In ogni caso, giovi aggiungere che anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata» (Trib. Napoli, sentenza 24 gennaio 2022 n. 743/2022). Tali circostanze giustificano la legittimazione passiva della banca mutuante in relazione al rimborso di tutti i costi connessi al finanziamento, ferma la facoltà della Banca di agire in regresso nei confronti della compagnia assicurativa o dell'intermediario per quanto rimborsato al cliente a titolo di premio assicurativo o di provvigioni.

Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore profilo non espressamente esaminato.

Per effetto della riforma della sentenza di primo grado, il regolamento delle spese processuali deve essere rivisto (Cass., ord. 24 gennaio 2017 n. 1775; Cass. 23226\2013), atteso che il giudice è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, tenuto conto peraltro che il [REDACTED] ha espressamente chiesto la condanna della banca al pagamento delle spese, onorari di causa e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore degli avvocati Giorgia Fieramosca, Gaetano Di Fluri e Alessia Cannarile.

Le spese seguono la soccombenza della società Unicredit s.p.a. e liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. Giustizia 55\2014, come aggiornato dal d.m. n. 37\2018, quanto al primo grado, e dal d.m. n. 147\2022, quanto al giudizio di appello, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.

